

**R.G. C.S.A.: 02/2019**

**Sent. N. : 01/2019**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino	Presidente
Avv. Luca Fiormente	Vice Presidente relatore
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nel procedimento promosso dal sig. Elio Martino nella qualità di presidente del Circolo Bocciofilo Giardino dello Sport ASD con l'Avv. Gianluca Giannichedda, per brevità anche chiamata Giardino

**Premesso che**

- 1) in data 15.02.2019 è stato presentato dal Circolo Bocciofilo Giardino dello Sport ASD reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo della FIB del 23/1/2019;
- 2) in quest'ultimo provvedimento il Giudice aveva comminato l'esclusione della società de quo dal campionato di competenza, assorbendo ogni altra decisione nei confronti del Presidente della Società, nonché del risultato finale della gara non disputata;
- 3) la società appellante motivava l'impugnazione per l'illegittimità del provvedimento e della sua improcedibilità non potendosi ritenere promosso né su valida iniziativa di parte, né d'ufficio, nonché per la violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata coinvolta la società reclamante e, infine, come la decisione di non partecipare alla gara fosse stata decisa dal Presidente della Giardino al fine di evitare problematiche alla squadra in virtù della, a dire del ricorrente, grave inimicizia che vi sarebbe stata con il direttore di gara designato sig. Tonino De Benedictis, il quale, secondo il ricorrente, avrebbe tenuto anche un comportamento irrispettoso. Nelle memorie aggiuntive, il ricorrente insisteva anche nelle richieste istruttorie. In conseguenza di ciò l'appellante chiedeva che venisse riformata ed

annullata la decisione del Giudice sportivo con la conseguente riammissione al campionato

### **Visti**

gli atti e i documenti depositati dalle parti ed udita all'udienza la società appellante, ha emanato la seguente decisione.

### **Diritto**

Deve innanzitutto ricordarsi come il Giudice sportivo nazionale abbia agito in virtù di segnalazione a lui pervenuta dagli organi federali e contenuta in un verbale di gara attestante la mancata disputa di una gara nazionale che in precedenza, erroneamente, era stata giudicata dal giudice territoriale per il Lazio il quale, viceversa, è competente solo per le gare avente carattere regionale. Tale procedimento non ha leso in alcun modo il reclamante essendo una decisione unilaterale derivante da un verbale arbitrale e, viepiù, fondata su di una dichiarazione unilaterale del Presidente della Giardino. In ogni caso, ad abundantiam, con l'ordinanza di questo Collegio di rimessione in termini è stata data la possibilità alla società reclamante di poter disquisire ampiamente e, anche per l'effetto devolutivo dell'appello, consentire allo stesso Collegio scrivente di poter riesaminare qualsiasi questione giuridica nuova e/o non esaminata dal Giudice sportivo.

La decisione impugnata si basa su di una dichiarazione del Presidente della Giardino il quale, prima che iniziasse la gara, addirittura alle 18.30, aveva deciso di non far partecipare la squadra alla gara in questione. Tale evento risulta inconfutabilmente ed incontestabilmente per tabulas, sia dalla dichiarazione del direttore di gara che, soprattutto e come ripetutamente detto, dallo stesso sig. Elio Martino. Pertanto, il comportamento del Presidente della società configura la violazione palese dell'articolo 3.5 del regolamento tecnico, che non ammette alcuna possibilità di sanzionare il colpevole se non con l'esclusione dal campionato, senza alcuna possibilità di modulare la sanzione. Infatti, non si rientra in nessuna delle fattispecie ex articolo 61.3.h (rinuncia, ritiro o mancata presentazione) del regolamento di giustizia e disciplina della FIB poiché, in questo caso, non siamo nell'alveo di una gara ufficialmente già "aperta" ma, viceversa, il comportamento tenuto dal Presidente Martino della società reclamante, rientra pienamente in quelli che precedono la gara, per di più con un comportamento scientemente voluto e sen-

za preoccuparsi minimamente delle conseguenze che avrebbe potuto causare alla propria società e solo per motivi non attinenti ad eventi sportivi. L'ammissione dello stesso Presidente rende superflua qualsiasi indagine suppletiva, atteso il fatto che nessuna giustificazione può legittimare la scelta di un Presidente di una squadra di non far partecipare la propria squadra ad una gara, né, tantomeno, le contestazioni addotte che, se fossero accolte, fornirebbe a chiunque la possibilità di non partecipare alla gara solo per l'antipatia nei confronti di un direttore di gara, dando quindi la possibilità alle squadre di scegliersi in pratica l'arbitro a seconda delle simpatie e/o di precedenti eventi negativi che non siano basati su di atti ufficiali (quali ad esempio precedenti risultanti da verbali gara, decisioni di Giudici sportivi etc.). Ovvio, tuttavia, che eventuali comportamenti al di fuori della gara possono e debbono essere verificati dalla Procura sportiva, alla quale gli atti del presente processo vengono trasmessi, al fine di verificare le dichiarazioni rese dal Presidente della Giardino nonché l'esattezza delle affermazioni contenute nei propri scritti difensivi nei confronti del sig. De Benedictis e gli eventuali comportamenti contrari alle regole di quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo presentato dalla Circolo Bocciofilo Giardino dello Sport ASD e conferma il provvedimento impugnato emesso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIB. Ordina la trasmissione di tutti gli atti del presente fascicolo al Procuratore nazionale della FIB al fine di verificare le dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Circolo Bocciofilo Giardino e per constatare l'esattezza delle affermazioni contenute nei propri scritti difensivi nei confronti del sig. De Benedictis e gli eventuali comportamenti di quest'ultimo contrari ai regolamenti della FIB.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 6.03.2019

Prof. Avv. Alberto Gambino  
Presidente

Avv. Luca Fiormonte  
Vice Presidente estensore

Avv. Giuseppe Emmolo  
componente